



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 17 DEL 22/06/2019

OGGETTO:	FABIOLA TONELLI NOMINA ASSESSORE COMUNALE CON DELEGHE IN MATERIA DI: QUALITA' URBANA, SOSTENIBILITA' ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LL.PP. - MOBILITA' - SIC - CITTA' DIGITALE ED INTELLIGENTE, SMART CITY – CONTRATTO DI FIUME)
-----------------	--

IL SINDACO

Dato atto che in data 26 maggio 2019, con turno di ballottaggio in data 9 giugno 2019, si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;

Visto:

- il Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale in data 28 e 29 maggio 2019, nonché quello redatto in data 11 e 12 giugno 2019 relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco ed all'elezione di n.24 Consiglieri Comunali assegnati al Comune di Fano per effetto della dimensione demografica dell'ente (da 30.000 a 100.000 ab. – D.L. n.138/2011 convertito dalla L.n.148/2011);
- l'art.46, comma n.2 del TUEL relativo alla nomina della Giunta Comunale da parte del Sindaco;
- l'art.47 del TUEL in merito alla composizione della Giunta Comunale, nel rispetto del principio di "pari opportunità";
- l'art.2, comma n.185, della L.n.42/2010 che detta disposizioni sul numero massimo degli assessori fissato in un quarto del numero dei consiglieri arrotondato per eccesso, e quindi, per questo Comune di Fano pari a n.7, fermo restando che nel numero dei Consiglieri Comunali debba essere computato anche il Sindaco;
- la circolare del Ministero dell'Interno 0002915 del 18.02.2011 -DAIT- Direzione Centrale UTG e Autonomie relativa alla composizione numerica della Giunta Comunale;
- l'art.64, comma 2 del TUEL in merito all'incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e Assessore della Giunta Comunale;
- le ulteriori disposizione del sopra citato art.64 in base al quale non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune;
- il D.Lgs.n.39/2013 sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi quali componenti di organi di indirizzo;
- il capo IV dello Statuto Comunale di Fano relativo al ruolo, composizione e competenze della Giunta Comunale ed, in particolare, gli artt.31-32-33-34-35-36;

Ritenuto di nominare **Fabiola TONELLI** - risultante Consigliera Comunale proclamata - per il ruolo di cui all'oggetto e come infra meglio precisato;

Dato atto che al Sindaco compete altresì, ai sensi dell'art.46, comma n.2, del TUEL, comunicare, al Consiglio Comunale, la nomina degli assessori, tra cui un Vice Sindaco;

Visto il programma elettorale presentato dal sottoscritto nelle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 dal quale saranno definite le linee programmatiche di mandato (programma di governo), da sottoporre al Consiglio Comunale entro due mesi dalla prima seduta dello stesso organo, come dispone espressamente l'art.32, comma n.7, dello Statuto Comunale; rilevata l'intima correlazione tra detto adempimento ed il DUP; ritenuto che gli Assessori sono tenuti ad adempiere al proprio mandato nell'osservanza degli atti d'indirizzo e programmazione approvati dal Consiglio Comunale;

Dato atto che il Sindaco, ai sensi dell'art.32, comma n.6 dello Statuto Comunale *“dirige e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività della Giunta e degli Assessori agli atti generali di programmazione e di indirizzo approvati dal Consiglio”*;

Accertato, come da documentazione in atti d'ufficio, che **Fabiola TONELLI** risulta in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale nonché delle condizioni richieste espressamente dal D.Lgs.n.39/2013; ritenuto che la stessa possa essere individuata fiduciarmente; rilevato che in ordine alla presente nomina non sussistono elementi di *“conflitto d'interesse”*;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.81/2012; rilevata la natura di *“atto politico”* di cui alla presente nomina come tale sindacabile solo in ordine al rispetto di un preciso vincolo giuridico previsto nell'ordinamento;

Dato atto che il presente provvedimento, redatto nel rispetto delle disposizioni del RE (UE) 2016/679 e del D.Lgs n.196/2003 *“Codice di protezione dei dati personali”* come integrato dal D.Lgs.n.101/2018 e delle *“linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti degli enti locali”*, sarà pubblicato all'Albo Pretorio *on line* e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune – Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n.33/2013;

tutto ciò premesso e considerato;

NOMINA

per le motivazioni esposte in premessa,
formanti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

Fabiola TONELLI

ASSESSORE COMUNALE

DELEGA

al sopra citato Assessore Comunale le seguenti materie unitamente alla correlata sovrintendenza dei relativi uffici e servizi comunali:

QUALITA' URBANA, SOSTENIBILITA' ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA (LL.PP. - MOBILITA' - SIC - CITTA' DIGITALE ED INTELLIGENTE, SMART CITY – CONTRATTO DI FIUME)

CONFERISCE

altresì all'Assessore Comunale di cui sopra la delega, ai sensi dell'art.14, comma n.2 del D.Lgs.n.267/2000, delle funzioni di *“Ufficiale del Governo”* limitatamente alle materie di cui all'art.54, comma n.3 del D.Lgs.n.267/2000 nel rispetto dell'art.32, comma n.10 dello Statuto Comunale.



